



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2025*

**Oggetto:** realizzazione attività sottoposta a vincolo paesaggistico - competenze riservate in materia edilizia dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Rispondiamo in merito le competenze del perito industriale in edilizia, in conseguenza di una richiesta di chiarimenti, con riferimenti normativi aggiornati, da parte del Comune di Melendugno a firmare un progetto pubblico per la “realizzazione di un marciapiede ex novo su strada provinciale con vincolo paesaggistico e vincolo strade panoramiche”.

In via preliminare, l'estensore del quesito dovrebbe sapere che la normativa in materia di competenze professionali è quella “vigente” e che gli “aggiornamenti” riguardano, per lo più le attività che, di esse, fa la Magistratura in sede di legittimità, quando riesce ad essere pacifica e i Ministeri, quando rendono parere su materie, che rientrano nel proprio ambito di competenza ed attività.

Ciò posto, in questa sede, non si può che enumerare le competenze professionali del perito industriale in edilizia, con richiamo alla normativa “vigente” e gli “aggiornamenti” della giurisprudenza, nonché le note ministeriali partecipate a riguardo. Allo stato attuale, tali fonti ammettono la competenza del perito industriale in edilizia alla progettazione e, quindi, sottoscrizione, di progetti recanti la realizzazione di marciapiedi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e similari.

A) Innanzitutto, si ricorda che la professione di perito industriale e di perito industriale laureato in edilizia è stata istituita con l'art. 7 comma 2 della Legge 1395/1923, che introduce nell'ordinamento, al primo comma, le professioni di ingegnere ed architetto, per poi, al comma 2 prevedere l'istituzione delle professioni di agrimensore (l'attuale geometra) e di altri periti tecnici, ovvero dei periti industriali. Successivamente, con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 è stata regolamentata la professione di perito industriale, che, all'art. 16, comma 2 lett. b per la professione di “perito edile” riserva “anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione”.

Con tale definizione, ripetuta alla lettera m) dell'art. 16 del R.D. n. 275/1929, che regola la professione di geometra, il perito industriale in edilizia vanta competenze professionali riservate di progettazione e direzione lavori in materia edilizia ovvero attività a competenza tecnica specifica di rango ingegneristico. Quindi, il professionista iscritto al relativo albo professionale, ai sensi dell'art. 2229 c.c., senza necessità alcuna di certificazione o di autorizzazione suppletiva di sorta, è in possesso della competenza alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione di opere edilizie.

B) La ricognizione dei limiti delle competenze professionali, previste esclusivamente per legge statale, è verificata dalla giurisprudenza, che, di volta in volta, è chiamata ad interpretare le norme in materia di competenze professionali, per dirimere controversie tra le parti in conflitto. La



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2025*

giurisprudenza e le leggi speciali in materia riconoscono a tale professione anche la progettazione e direzione lavori per opere che presuppongono l'utilizzo di cemento armato, conglomerato cementizio e ferro o di strutture metalliche e in zona sismica.

Il Tribunale Amministrativo di Catania, con la sentenza n. 1022 del scorso 22 aprile 2011 ha ricordato, inoltre, che in zona sismica, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 64/1974, possono essere eseguite costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra) e l'art. 16, comma 2, lett. d), R.D. n. 275/1929, Regolamento della professione di perito industriale) contempla chiaramente – tra le varie ipotesi – le attività di “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. Nei limiti del carattere “modesto” dell'edificio civile, la progettazione può essere eseguita quindi in zona sismica anche da un geometra o da un perito industriale edile. Ma non solo: tale competenza permane anche (art. 2 Legge n. 1086/1971 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ribadito anche dall'art. 64. Co. 2, del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/2001) nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l'impiego di cemento armato.

Invero, l'art. 2 L. 1086/71 e l'art. 17 L. 64/74, riuniti agli artt. 83 a 103 del D.L.gs. 380/2001, ribadiscono tale concetto ritenendo i Periti Industriali Edili competenti per la progettazione di opere in cemento armato “nei limiti delle rispettive competenze”.

Sulla base di ciò, il Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, dec. 9 agosto 1997, n. 784, in Cons. Stato, 1997, I, 1021) ha fondato la propria decisione, affermando che «... dal complesso normativo indicato si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato; anzi la stessa è specificatamente prevista e consentita sempre che ci si mantenga nei limiti della competenza come determinata dalla rispettiva disciplina professionale».

Sicché, si è stratificata una serie di decisioni che permettono di individuare la competenza del Perito Industriale Edile per la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori in cemento armato (Cass. Pen., Sez. VI, 2 febbraio 1993, in Giur. It. 1994, II, 844; Cass. Civ., 22 dicembre 1983, n. 906; Cass. Pen., sez. VI, 20 luglio 1995, n. 4662; T.A.R. Puglia, sez. Bari, 21 giugno 1995, n. 522/95; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 1992, n. 1257, in Foro amm. 1992, 2580; Cass. Civ. Sez. I, 4 maggio 1994, n. 4330, in Foro it., Rep. 1994, voce Professioni intellettuali, n. 70).

Tale impostazione è confermata e maggiormente dettagliata dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda – Atti Normativi nell'adunanza del 24 giugno 2015, numero affare 7477/2015, chiamata a rendere parere, richiesto dalla Regione Toscana sui limiti di competenze professionali dei tecnici diplomati, siano essi geometri o periti industriali edili, per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali (c.d. genio civile) in ambito strutturale.

C) Ebbene, il principio interpretativo affermato dal Consiglio di Stato è rappresentato dal preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità, tenuto conto della sopravvenuta abrogazione dell'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, verificatasi in seguito al processo del cd. Tagliareggi (D. Lgs. 13 dicembre 2010 n. 212), che riservava ad ingegneri ed architetti la progettazione esclusiva di opere in conglomerato cementizio semplice od armato.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2025*

Questa disposizione rappresentava l'argine entro il quale si poteva reputare "modesta" una costruzione civile, realizzata previo l'uso di cemento armato normale o precompresso o di strutture metalliche, in quanto ci si deve sempre riferire alla normativa riguardante gli ordini professionali, quando si pone la questione delle competenze professionali.

D'altronde, prosegue il Consiglio di Stato, questo collegamento tra normativa speciale, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e regolamenti professionali di geometri e periti industriali edili, di cui all'art. 16 R.D. n. 274/1929 ovvero R.D. 275/1929, si ravvede proprio in ragione dell'art. 64 D.P.R. 380/01, che, dopo aver stabilito il principio per cui la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso deve avvenire in modo tale da assicurare la stabilità e sicurezza delle strutture e tale da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, stabilisce che il progetto esecutivo delle opere debba essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze, stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

Sicché i calcoli statici e la direzione lavori conseguente resta riservata alla competenza dell'ingegnere o dell'architetto, in quanto competente in via esclusiva, mentre la progettazione architettonica della medesima opera in cemento armato può essere riservata, in via concorrente, al geometra o al perito industriale edile.

D) La tariffa professionale è una norma di riferimento, che, nel contesto organico delle norme professionali, rappresenta uno strumento per meglio identificare l'oggetto ed i limiti della prestazione, al fine dell'individuazione delle competenze (cfr: Cass. Civ., Sez. VI, 27 marzo 1995, in Giur. It., 1996, II, 4; Cass. Civ., Sez. VI, 27 aprile 1995, n. 609; Cass. Civ., Sez. VI, 11 maggio 1995, n. 723; così, anche, Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, col. 2980).

L'art. 19 della Legge n. 146 del 1957, recante "Tariffa professionale dei Periti Industriali", alla Classe 1a, riconosce ai Periti Industriali compensi relativi alle attività di progettazione e direzione lavori in relazione ad "edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole, ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro", oltre, alla lettera c), "gli edifici di cui alla lettera B), quando siano di importanza maggiore o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico".

Inoltre, siccome è l'esame di Stato che "abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale Edile, "è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione" (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum).

"È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. cit.)

Per quanto sopra, il D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 ("Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale"), Allegato B,



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2025*

nell'elencare l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze, prevede nell'indirizzo per l'indirizzo in "Edilizia", il DM 445/91 prescrive: "il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla direzione ed alla contabilità dei lavori, all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ivi compresa quella per le zone sismiche) – Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il funzionamento del catasto e le operazioni catastali – La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili".

Lo stesso DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", all'art. 55, comma 2, lett. d) DPR 328/2001, prevede l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, nella sezione "Edilizia" al candidato in possesso della laurea nelle classi 4, 7 e 8.

E) Invero, "... le norme di legge indicanti i progetti che devono essere necessariamente redatti da Ingegneri o Architetti e che fissano i limiti di competenza dei Geometri e dei Periti Industriali Edili hanno l'unico fine di assicurare l'incolumità delle persone e non una buona qualità, sotto l'aspetto funzionale ed estetico, dell'opera da realizzare. Pertanto il progetto di opera privata di competenza di Ingegneri ed Architetti può ben essere redatto da un Geometra o Perito Industriale (Cons. Stato sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, ivi 1985; Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, Sez. Giurisdizionale, 30 novembre 1992, n. 380, in Cons. Stato 1992, I, 1745).

Pertanto, al titolo professionale di Perito Industriale in "Edilizia" consegue la competenza a svolgere "attività nel campo dell'edilizia" (obiter dictum, Cass. Civ., 17 ottobre 1985, n. 5113), in ragione delle rispettive cognizioni e capacità tecniche desumibili dai rispettivi ordinamenti professionali (rispettivamente R.D. 275/1929, per i Periti Industriali e R.D. 274/1929, per i Geometri).

F) Competenza professionale in materia di operazioni catastali, estimo e frazionamento.

Inoltre, si ricorda che al Perito Industriale è stata riconosciuta la possibilità di partecipare agli interventi, per i quali è possibile concedere contributi statali, ai fini della realizzazione di impianti di prevenzione e di sicurezza del patrimonio culturale e ciò a seguito di apposita Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 2168 del 25.09.1997, che ha sospeso l'esecuzione della Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 2249 del 22 maggio 1997, di attuazione ed esecuzione del D. L. 6 maggio 1997, n. 117, concernente "Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale".

Sul piano delle competenze nelle operazioni catastali dei Periti Industriali Edili si richiamano le Leggi: n. 1220 del 4/11/1951 sulla "Forma dei tipi di frazionamento" e n. 679 dell'1/10/1969 di "Semplificazione delle procedure catastali".

Inoltre, ai sensi dell'art. 30, commi 3° e 4°, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 («Revisione della disciplina del contenzioso tributario»), come novellato dall'art. 17, d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739,



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2025*

e dall'art. 13, l. 5 marzo 1991, n. 91, nel procedimento dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali (le quali hanno sostituito, ai sensi dell'art. 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, le Commissioni Tributarie di 1° grado) «Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio».

Dall'elencazione delle norme, di carattere generale e speciale, che precedono risulta evidente che i Periti Industriali, nell'ambito delle loro competenze, annoverano anche le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio e la redazione dei piani di alienazione richiesti per l'affidamento dell'incarico nella procedura pubblica impugnata, non potendosi limitare solo ai Geometri tale affidamento né, tampoco, potendosi pregiudicare quanto, per legge, è oggetto delle attribuzioni della figura professionale dei Periti Industriali Edili.

Inoltre, i Geometri ed i Periti Industriali Edili possono redigere piani di lottizzazione qualora siano da ritenersi globalmente modesti in senso tecnico e quantitativo, (vedi, Cass Civ. 20 settembre 1975, n. 633).

Dipoi, è stato riconosciuto al Perito Industriali il diritto di partecipare alla stima per la determinazione del prezzo del patrimonio immobiliare pubblico di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 6/4PS/30712, intitolata Criteri di assegnazione delle unità immobiliari a uso abitativo e di determinazione dei canoni (interpretata dalla pubblica amministrazione emanante, in un primo tempo a sfavore della categoria, di poi - con nota del 12 novembre 1997, n. prot. 4PS/31634 - riconoscendo la competenza in questione proprio sulla base del riconoscimento dell'equiparazione sostanziale tra la figura del Perito Industriale Edile ed il Geometra.

Al perito industriale con specializzazione in edilizia è riconosciuta la possibilità di assumere la direzione tecnica negli appalti di lavori pubblici. Invero, ai sensi dell'art. 26, co. 1, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 98 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”), come modificato e sostituito dal DPR 380/2001 e succ. mod. ed integr. <<la direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori>>.

Il comma 2°, come modificato dall'art. 65, co. 5°, l. 23 dicembre 2000, n. 388, dichiara abili a rivestire tale funzione i titolari di laurea in ingegneria o architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra, e ciò per le categorie con qualsivoglia classifica di importo, anche superiore alla IV.

Infine, la legge 4 agosto 2006, n. 248 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”) all'art. 36, comma 7 (“Recupero di base imponibile”) dispone che “Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2025*

essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo”.

È significativo quanto ritenuto recentemente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale, con nota prot. n. DG/BAP/S0234.19.04/16152/2007 del 5 settembre 2007, ha ritenuto competente il Perito Industriale Edile alla redazione della relazione paesaggistica inerente l'affidamento al Perito Industriale Edile della progettazione edilizia relativa all'ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, mediante la realizzazione di nuovi corpi, camere e servizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Come era accaduto con l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002 in merito all'aggiornamento dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, la legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ha apportato modificazioni sia all'art. 19 D.P.R. n. 602/1973, così come ha introdotto l'art. 3 bis nel D.Lgs. n. 462/1997 sulla stima degli immobili, nella parte in cui stabilisce che “Il valore dell'immobile può essere, in alternative, determinate sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili”.

Dall'elencazione delle norme, di carattere generale e speciale, che precedono risulta evidente che i Periti Industriali, nell'ambito delle loro competenze, annoverano anche le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio e la redazione dei piani di alienazione richiesti per l'affidamento dell'incarico nella procedura pubblica impugnata, non potendosi limitare solo ai Geometri tale affidamento né, tampoco, potendosi pregiudicare quanto, per legge, è oggetto delle attribuzioni della figura professionale dei Periti Industriali Edili.

L'art. 18 R.D. 275/29 esplicitamente conferisce ai Periti Industriali la competenza ad operare nell'ambito di consulenze di giustizia e delle Pubbliche amministrazioni anche in materia di redazione dei piani di lottizzazione.

A tal fine, si ricorda che il piano di lottizzazione - introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 8 della legge 765 del 1977 (cd. legge ponte) - quale strumento attuativo del piano regolatore generale e sostitutivo del piano regolatore particolareggiato - ha una qualificazione giuridica 'mista', in quanto allo stesso tempo è accordo di diritto privato e provvedimento amministrativo (cfr. Galli, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1996, pp. 482 e sg.).

In tal senso, le disposizioni della legge 12 ottobre 1966, n. 865 (<<modificazioni dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti Locali>>) inseriscono formalmente la categoria dei Periti Industriali tra le categorie tecniche qualificate per la progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.

Orbene, da ciò discende la competenza alla redazione dei piani e delle relative varianti, ancor più perché gli stessi Periti Industriali ben possono essere preposti a capo degli uffici tecnici comunali, e quest'ultimo organo del Comune è competente alla realizzazione di strumenti urbanistici, fin dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (cd. “Testo Unico delle leggi Comunali e Provinciali”). Quindi,



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2025*

ritornando al succitato principio gerarchico, una volta riconosciuta la competenza del Perito Industriale alla realizzazione degli strumenti urbanistici generali, non si vede come questa possa essere esclusa per i tipi urbanistici di attuazione di quelli di carattere generale.

G) Opere strutturali.

Anche il perito industriale in edilizia, iscritto al relativo ordine professionale, può progettare e dirigere lavori di opere strutturali. Al 2° comma dell'art. 93 del DPR 380/2001 e succ. mod. ed integr. è prescritto che “Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”.

Per tutti quanto precede,

a legislazione vigente, per giurisprudenza aggiornata, nonché orientamento del Ministero in merito al vincolo paesaggistico oramai pacifico, il perito industriale in edilizia può progettare opere pubbliche, recante la realizzazione di un marciapiede ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.